

C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK
Avv. Salvatore M.A. Spataro
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Canfora n°145 95128 Catania
Via G.Boner n°35/B 98121 Messina
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK
Avv. Dino Caudullo
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Canfora n°145 95128 Catania
Tel. 095/447281 Fax 095/443677
E MAIL: studiocaudullo@gmail.com
PEC.dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DI PIACENZA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la prof.ssa Stefania Carmen Anna Grasso, nata a Catania il 26/07/1973, C.F.: GRSSFN73L66C351R, residente in Catania (CT), Via Falsaperla n°6, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it fax 095/383876 - C.F. SPTSVT70H14C351Q), la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica e con domicilio eletto in Parma, Via Carducci n°3, presso lo studio dell'Avv. Maria Giulia Bettati

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80022410486) e nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829)

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, PREVIA ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE 2016/17 DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE E QUINDI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PROPRIO TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL'A.S. 2016/17 PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN PROVINCIA DI CATANIA INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR EMILIA-ROMAGNA ED USR SICILIA) A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO

FATTO

La ricorrente è una Docente di scuola secondaria, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la cd. "fase C" del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 (art. 1,



comma 98, lett. c), reclutata tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, svolgendo servizio di insegnamento, a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami molti anni addietro.

La prof.ssa Grasso, dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata assunta nella provincia di Catania (v. all.1 - 4) ai sensi del comma 101 dell'art.1 della predetta legge n°107/2015 per l'insegnamento di lingua straniera (Inglese - classe A346).

Introduttivamente appare, quindi, opportuno accennare, per quanto infra si dirà e rileverà in diritto, alle novità introdotte dalla L.107 del 2015 [cd. Buona Scuola] che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni, in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati negli aspiranti inseriti nei due canonici canali di reclutamento scolastico, ossia Concorso e GAE e quindi sono stati distinti in:

- docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012;
- docenti **inseriti nelle GAE**, vigenti per il triennio 2014/2017.

Il reclutamento predetto, al netto della cd. fase "A", svoltasi come la fase "0" su scala provinciale, è intervenuto invece sulla scorta di una domanda presentata dagli aspiranti su scala nazionale, con elencazione di 100 province prescelte in ordine preferenziale con assegnazione dei docenti alla sede tramite l'elaborazione di un algoritmo predisposto dal MIUR.

Per l'a.s. 2015/16, a mente della medesima normativa, la sede era soltanto provvisoria, essendo stata prevista per il successivo a.s.



2016/17 una mobilità straordinaria la cui ratio era quella di consentire il maggior numero possibile di "rientri" verso i territori (province per le GAE, regioni per il Concorso) di originaria collocazione in graduatoria.

Il successivo comma 108 dell'art.1 della richiamata Legge 107/2015 ha, infatti, dettato le prime disposizioni in materia di mobilità territoriale straordinaria, introducendo talune deroghe all'ordinario sistema di mobilità scolastica.

Il citato comma, innanzitutto, al primo capoverso, ha introdotto un beneficio in favore del **personale assunto nell'a.s. 2014/2015**, chiamato alla possibilità di movimentarsi su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art.399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che "successivamente" ai docenti di cui al primo capoverso, anche i docenti assunti ex art.1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), e **cioè i docenti inseriti nelle Gae e gli idonei al Concorso 2012**, avrebbero potuto partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali (dopo, cioè, quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15).

Lo scenario della mobilità verrà decisamente segnato dalle disposizioni di rango secondario ministeriali (O.M. 241/2016) e pattizie (C.C.N.I. mobilità del personale docente educativo ed ATA del 8/4/2016) [cfr.all. 13 e 14].

- - - = = = = o o o ◇ o o o = = = - - - -

La ricorrente, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità valevoli per l'a.s. 2016/2017, in quanto assunto in forza del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento di Lingua Straniera (Inglese) (classe A346), in tutti gli Ambiti della provincia di Catania ove risiede con la famiglia: 1. SICILIA AMBITO 0009; ed a seguire tutti gli ambiti siciliani per ragioni di



viciniorità: 2. Sicilia ambito 0010; 3. Sicilia ambito 0006; 4. Sicilia ambito 0007; 5. Sicilia ambito 0008; 6. Sicilia ambito 0025; 7. Sicilia ambito 0026; 8. Sicilia ambito 0013; 9. Sicilia ambito 0014; 10. Sicilia ambito 0015; 11. Sicilia ambito 0016; 12. Sicilia ambito 0023; 13. Sicilia ambito 0024; 14. Sicilia ambito 0011; 15. Sicilia ambito 0012; 16. Sicilia ambito 0004; 17. Sicilia ambito 0005; 18. Sicilia ambito 0017; 19. Sicilia ambito 0018; 20. Sicilia ambito 0019; 21. Sicilia ambito 0020; 22. Sicilia ambito 0021; 23. Sicilia ambito 0022; 24. Sicilia ambito 0001; 25. Sicilia ambito 0002.

Alla propria domanda di mobilità veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 1 (+6 per il ricongiungimento al comune), in quanto non venivano presi in considerazione i servizi svolti in istituti paritari, tutti nel medesimo insegnamento di Lingua Straniera (Inglese), dall'a.s. 2002/03, presso ISP "SAVOIA" di Catania (CT), all'a.s. 2014/15), come si avrà modo di spiegare.

Conseguentemente non otteneva il trasferimento sperato, nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della provincia di Catania e quelli vicini, venendo invece assegnato al Campus Agroalimetre Raineri Marcora di Piacenza, dove è in servizio: dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c. C.p.C.

Vana la richiesta di assegnazione provvisoria (non ottenuta).

Viceversa, laddove fosse stato, come doveva, valutato il punteggio relativo ai servizi svolti dall'a.s. 2002/03, presso ISP "Savoia" di Catania (CT), all'a.s. 2014/15, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori punti 36 (3 x ciascuno dei 12 anni in questione) e la ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di punti 37 (+6 per il ricongiungimento al comune).

Viene documentato in atti che con il predetto punteggio la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento sperato, atteso che nei trasferimenti in ingresso in Sicilia per la classe A346 sui medesimi Ambiti indicati dalla prof.ssa GRASSO, risultano trasferiti nell'ambito



della medesima fase C) della mobilità parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi inferiori ai 37 punti che sarebbero spettati alla prof.ssa GRASSO.

Sulla illegittimità delle disposizioni contrattuali ostative a tale riconoscimento e, di conseguenza, dell'operato del MIUR che ha negato il trasferimento alla ricorrente, si tornerà poco oltre.

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo nazionale sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97), attualmente in vigore e prevedono che:

art. 462

**"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti".**

art. 463, comma 1

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

Nella norma primaria, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi in forma, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. (accompagnato da O.M. di pari data) sulla mobilità del



personale docente educativo ed ATA, annualmente rinnovato, per il resto.

Così anche nella nuova normativa di rango primario, ossia nella L.107/2015 vengono tratteggiati alcuni principi, essendo rimessa la disciplina di dettaglio a differente fonte regolatrice.

In maldestra applicazione del comma 108, come anticipato, il suddetto C.C.N.I., all'art. 6, prevede che la mobilità del personale docente si articolasse nelle quattro fasi poc'anzi descritte.

Inoltre, nella sezione "Note Comuni", appendice del medesimo C.C.N.I., si rintraccia l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

Le disposizioni in parola appaiono evidentemente distorsive della lettera e della *ratio* delle fonti primarie di seguito evocate: sulla palese illegittimità di tali disposizioni si tornerà poco oltre.

2. ILLEGITTIMITÀ DELLE "NOTE COMUNI" ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

NECESSITÀ DI ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DI DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione "Note Comuni", l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *"il servizio prestato nelle*



scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n° 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("agli effetti della carriera") posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "pareggiate" e "parificate": sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del 94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo*



unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 *"nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994"*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa"* (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

A chiosa vale richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermate della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle "note comuni" allegate al C.C.N.I. si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

- - - = = = = o o o ◇ o o o = = = - - -

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.



Vanno esse ritenute nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- dell'art. 1418 C.C., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- dell'art. 2, co.2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego – quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 –, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- della stessa legge 107/2015, art. 1, co.196, laddove stabilisce:
"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

Nell'ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse che le norme del C.C.N.I. non violino alcuna disposizione di Legge ed anzi sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni normative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- i. art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- ii. art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della



famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”;

iii. articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”;

- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

2.1 SUL DISCENDENTE DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE

Se, dunque, l'art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce - come detto - che: *“...i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, la valutazione di tale servizio, in ossequio al precedente punto prospettato sub 1) era ed è dovuta.*



Non resta altro da chiarire, quindi, come i servizi predetti risultassero, analiticamente allegati e descritti dalla prof.ssa GRASSO proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente: gli stessi hanno formato oggetto di apposita diffida a firma di questo difensore (doc.17) rivolta via pec ad integrazione della domanda di mobilità ed il principio, quindi, di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A. è stato pienamente rispettato dalla ricorrente.

Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede è la natura indubitabilmente paritaria dell'Istituto ove la ricorrente ha prestato il servizio dichiarato e non valutato.

Nella fattispecie, l'Istituto paritario "ITI-ITG Savoia di Catania (CT), ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della L.62/2000 con Decreto Ass. reg. p.i.2671 del 6/11/2001 – n.1059 del 13/12/2002 e si versa in atti copia della certificazione analitica dei servizi.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di C.C.N.I. che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge le medesime caratteristiche e dignità.

La stessa giurisprudenza di merito chiamata a giudicare su analoghe questioni, non ha esitato ad accogliere le identiche istanze proposte (cfr. All:18: Tribunale di Caltagirone, ordinanza cautelare dell'11/07/2016, R.G.L. n°535/16; Tribunale di Milano, Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/07/16, R.G. n°6202/16; Tribunale di Napoli, Sez. feriale lavoro, ordinanza cautelare del 06/09/16, n°16877/16, R.G. n°17451/16, Tribunale di Lecce Ordinanza del 4.11.2016 n°47107/2016 R.G. n°



11404/2016; Tribunale di Lanciano, ordinanza cautelare del 04/11/2016, n°2427/2016 R.G. n°591/2016).

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione che ha errato tanto nel vietarne la allegazione in seno alla domanda prima, quanto a non valutarli poi: errori che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la provincia di Catania.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di 36 punti, (3 x ciascuno dei 12 anni in questione) relativo ai servizi svolti presso "ITI-ITG Savoia di Catania (CT), per la classe di concorso A346, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento del quale si ha ulteriore prova documentale.

Con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia (da Catania già quale sede provvisoria d'assunzione – sic! –) negli ambiti da lei scelti impone di ritenere che i 37 punti cui avrebbe avuto diritto (anche non tenendo conto dei 6 per il ricongiungimento con il comune che possono non operare in sede di mobilità interprovinciale), **avrebbero realizzato il trasferimento sperato**, posto che la ricorrente si è vista superare da altri docenti di fase C con punteggio inferiore ai 37 punti che gli competono e privi di alcuna precedenza (a Catania Caniglia Cristina p.30, Peraro Federica p.33, Maganuco Filippa p.35) e quindi da posporre alla ricorrente nell'assegnazione degli ambiti richiesti in domanda.

Si versano in atti i bollettini dei movimenti per le province siciliane con analisi della posizione dei trasferimenti in ingresso sulla classe A346 per la fase C) con immediata leggibilità del dato in questione.(all. 9)

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

Concludendo sul punto, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dalla Legge e dallo stesso C.C.N.I. (quanto dall'O.M.), la mobilità deve svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del C.C.N.I.: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad



un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti ed il principio è ben tenuto fermo e ricordato in giurisprudenza: è lo stesso art.6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 ad affermare che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".*

Conseguentemente al più alto punteggio deve spettare l'assegnazione della sede, in relazione al diritto vantato.

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere M.I.U.R. abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno.

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore,

CHIEDE

che l'On.le adito Tribunale, contrariis reiectis, gradando come segue le domande secondo le seguenti

CONCLUSIONI

1. PREVIO ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E QUINDI PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE delle "Note Comuni", appendice del medesimo C.C.N.I., nella parte in cui dispongono che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"* **accerti e dichiari** il diritto della ricorrente alla valutazione degli anni di servizio prestati pre-ruolo in scuola paritaria e segnatamente svolti nell'a.s. 2002/03, presso ITG-ITI "Savoia" di Catania, all'a.s. 2014/15 con attribuzione del relativo ulteriore punteggio di punti 36 all'esito della domanda di mobilità, ovvero del diverso punteggio che l'On.le Decidente riterrà;



2. **dichiarando altresì**, in ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, il diritto al trasferimento in Sicilia, e segnatamente in provincia di Catania della ricorrente per effetto del punteggio dovutogli pari a punti 37 (+6) ai fini della mobilità interprovinciale in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento;
3. in secundis, e solo nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non accoglibili, **accerti e dichiari** il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria (A346) per cui ha titolo indicata in domanda, sulla base del criterio del punteggio sì come ricalcolato, **con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate**;

In ogni caso,

condanni, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Catania o comunque in Sicilia per come richiesto nella domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui in ricorso, disponendo sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.

Spese e compensi.

La causa ha valore indeterminabile ma la ricorrente ha diritto all'esenzione dal versamento del relativo C.U. per ragioni di reddito come da allegata autocertificazione.

Istanza di sollecita fissazione udienza.

Alla scrivente difesa è ben noto che i tempi di celebrazione del processo col rito ordinario innanzi all'adito Tribunale sono assolutamente ragionevoli, a differenza di altri Tribunali: il che non milita a vantaggio della proposizione di una istanza cautelare.



Ci si permette, tuttavia, di sottoporre al Giudice designando la situazione personale e familiare della ricorrente ai fini, compatibilmente con il carico di ruolo, di una solerte fissazione udienza ex art.420.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151
C.P.C.)

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro, come da molti anni fa ormai il Tar Lazio – Roma, sono inclini all'asseveramento della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR: si allega precedente, ormai assai noto, del Tribunale di Genova, in caso patrocinato dal sottoscritto difensore, che ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza il ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Tale precedente ha fatto da apripista a numerosi identici procedimenti autorizzatori su altrettanto numerosi Tribunali d'Italia e si chiede espressamente che l'On. le Tribunale adito voglia sin d'ora autorizzarla. Salta all'occhio, infatti, come oltre ai vari docenti di cui si è data



evidenza in ricorso, molti di più gli stessi verrebbero a configurarsi per l'eventuale rifacimento delle operazioni dovuto all'ipotesi di accoglimento della relativa domanda che determinerebbe un "effetto domino" sui movimenti della medesima classe di concorso su differenti parti del territorio.

SI ALLEGANO:

1. Domanda di partecipazione piano assunzionale pdf;
2. Proposta di assunzione fase C;
3. Accettazione contratto a t.i.;
4. perfezionamento proposta di assunzione;
5. Domanda di mobilità;
6. Domanda di mobilità e assegnazione punteggio;
7. pec assegnazione sede scolastica;
8. Domanda ass. provv. Interprov;
9. bollettino movimenti secondaria catania;
10. certificato di servizio scuola paritaria;
11. dm 83-2008;
12. dm 267-07;
13. O.M. 241-2016 stralcio;
14. CCNI mobilita;
15. CM 163-2000;
16. elenco scuole non statali Sicilia;
17. istanza ricalcolo Grasso Stefania c_ Ambito territoriale Catania;
18. giurisprudenza.

Catania/Piacenza, data del deposito in Cancelleria

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Attestazione di conformità

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014, attesto che l'antescritto Ricorso proposto da Grasso Stefania, depositato e pendente presso Tribunale di Piacenza sez. Lavoro GdL. Dott.ssa Gigli, è copia conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n.54/2017 rg. del Tribunale di Piacenza sez. Lavoro.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

